

## Relazione illustrativa

### **Modifiche l.r. 73/2008 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali)**

Con la *Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73* (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) si è dato impulso e sviluppato il dialogo tra Regione e mondo professionale. Per tale finalità è stata istituita, in particolare, la Commissione regionale delle professioni, composta da rappresentanti delle professioni ordinistiche e non. Inoltre sono state previste agevolazioni finanziarie per il sostegno all'accesso e all'esercizio delle attività professionali, con particolare riferimento alle donne e ai giovani, in modo da consentire una migliore strutturazione degli studi professionali e il finanziamento di progetti innovativi.

A seguito del mutamento intervenuto nel quadro normativo statale con l'approvazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che ha introdotto una disciplina organica delle professioni non organizzate, si è ritenuto opportuno modificare alcune disposizioni della l.r. 73/2008 per renderla coerente con la suddetta normativa statale. Le modifiche più significative riguardano:

- l'introduzione di norme che prevedono, all'interno della Commissione regionale delle professioni, la presenza di rappresentanti delle professioni di cui alla citata legge 4/2013;
- l'istituzione di un Osservatorio delle professioni intellettuali presso l'IRPET, senza aggravio di costi per l'amministrazione.

Di seguito si illustrano le modifiche di carattere sostanziale presenti all'interno della pdl

#### **Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 73/2008**

Le misure di sostegno per l'accesso e l'esercizio delle attività professionali, attualmente rivolte in particolare a giovani e donne, saranno previste anche per incentivare la costituzione di reti e altre forme di aggregazione tra professionisti, ivi incluse le forme di aggregazione interdisciplinari.

#### **Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 73/2008**

Si introduce la definizione delle professioni non ordinistiche attraverso un rinvio alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate.).

#### **Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 73/2008**

L'articolo viene integralmente sostituito a seguito delle numerose modifiche introdotte nel testo vigente. In particolare:

- la durata in carica della Commissione, attualmente prevista in tre anni, viene ancorata alla durata della legislatura (comma 4);
- si ridefinisce la presidenza della Commissione, disciplinando puntualmente il caso di assenza o impedimento del presidente (comma 5);

- viene aumentato il numero dei componenti rappresentanti delle professioni, che passa da 44 a 52 (comma 6, lettere a) e b);
- vengono modificate le norme per l'individuazione dei componenti, inserendo la procedura di selezione pubblica tramite avviso (comma 7);
- si disciplinano in modo più puntuale i criteri di accesso, nell'ipotesi in cui le richieste di partecipazione siano superiori al numero massimo di componenti consentiti (comma 8);
- si consente la valutazione di domande pervenute successivamente alla data di scadenza dell'avviso per l'individuazione dei componenti della Commissione, qualora non sia stato raggiunto il numero massimo di componenti previsto dalla legge (comma 9)
- si introduce la partecipazione dei vicepresidenti quali **invitati permanenti** al tavolo di concertazione generale di cui all'articolo 48 dello Statuto.

#### **Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 73/2008**

Si sono introdotti correttivi tecnici relativi alla fase di nomina della Commissione (comma 1).

Si è prevista la cadenza mensile anziché bimestrale delle convocazioni (comma 2).

Si è prevista l'approvazione di un regolamento di organizzazione e funzionamento da parte della Commissione, che può disciplinare la nomina di un comitato esecutivo della commissione stessa (comma 4).

#### **Art. 5 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 73/2008**

Sono state apportate modifiche di adeguamento alla normativa statale intervenuta in materia (comma 1) e modifiche per garantire la presenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla Commissione al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione stessa (comma 2).

#### **Art 6 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 73/2008**

E' stato introdotto un correttivo tecnico al comma 5 per adeguare il testo alla modifica riguardante la durata della Commissione

#### **Art 7 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 73/2008**

Si è modificata parzialmente una delle attività svolte dal soggetto consortile multidisciplinare in materia di promozione delle attività dei professionisti (lettera f) del comma 2)

#### **Art 8 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 73/2008**

Con il nuovo articolo, presso l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), viene istituito l'Osservatorio delle professioni intellettuali in Toscana. Tale Osservatorio effettua attività di monitoraggio, studio e ricerca delle dinamiche del mercato delle professioni intellettuali nel territorio regionale e di redazione di un rapporto sulle medesime, nello stesso periodo di rilevazione nazionale ed europeo. L'osservatorio, tra l'altro, relaziona alla Regione e alla Commissione regionale delle professioni con cadenza annuale, indicando l'andamento monitorato e i possibili scenari per il breve e medio periodo così da coadiuvare le scelte e le politiche regionali in materia. Inoltre viene istituito un comitato tecnico composto dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di formazione e professioni, nonché da componenti

della Commissione individuati dal presidente della Commissione stessa. L'Osservatorio si coordina con gli altri osservatori che si occupano di imprese e ricerca. Tutta l'attività prevista non comporta alcun nuovo onere finanziario e rientra nel programma delle attività annuali di IRPET.

#### **Art 9 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 73/2008**

La modifica prevede la possibilità di erogare contributi in conto interesse (comma 2 bis). Inoltre al comma 4 si introducono le modifiche necessarie per l'adeguamento della legge alle previsioni della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)

#### **Art 10 – Modifiche all'articolo 10 della l.r. 73/2008**

Sono state introdotte misure finanziarie per l'erogazione dei contributi in conto interesse a decorrere dall'anno 2018, previsti dall'articolo 9, comma 2 bis.

#### **Art 11 – Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 73/2008**

Si prevede, in fase di prima applicazione delle modifiche introdotte sulla durata della Commissione, la proroga della commissione attualmente in carica al fine di allinearne la durata all'attuale legislatura.